



PROT. N. 2268/1.2.2/2-3



Tribunale C. P. di Verona



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona



Valore Prassi – Verona



Ordine degli Avvocati di Verona

PROTOCOLLO DEDICATO ALL'AVVOCATO ANTONIO FRANCESCO ROSA

PROCEDURA DI PIANO

* * *

A. ADEMPIMENTI ANTERIORI AL DEPOSITO DELLA DOMANDA

A.1.) La segreteria dell'OCC, contestualmente alla ricezione della dichiarazione di accettazione della nomina da parte del gestore designato, dà comunicazione all'agente della riscossione e agli uffici fiscali dell'avvenuto conferimento dell'incarico. Nel dare comunicazione, la segreteria indica il gestore designato e invita l'ufficio a far pervenire le informazioni circa il debito tributario accertato e circa eventuali accertamenti in corso direttamente al gestore nominato.

SCOPO: la comunicazione è un adempimento di legge. Affidarlo alla segreteria dell'OCC, quale adempimento in automatico, evita dimenticanze o comunque ritardi del gestore.

B. ADEMPIMENTI INERENTI ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA

B.1.) Sulla meritevolezza (art. 9, comma 3bis lett. a) e b) - art. 7, comma 2 d ter)

A partire dal momento a cui risale il primo debito da ristrutturare, prospetto anno per anno sino alla attualità: a) del fabbisogno mensile della famiglia b) dei redditi mensili del nucleo familiare (reddito sia del sovraindebitato, sia di altri familiari conviventi), c) dell'importo mensile dei debiti (per i finanziamenti, mutui e simili importo della rata mensile; per gli altri debiti suddivisione ideale del debito per 12 mesi); d) indicazione della somma che, al netto dei debiti mensili, residua per far fronte al mantenimento mensile della famiglia (onde

verificare se ciò che residua è sufficiente per tale mantenimento e se avanzano anche somme ulteriori).

SCOPO: individuare il momento temporale in cui si è determinata la condizione di sovraindebitamento.

Una volta individuato il momento in cui si è determinato il sovraindebitamento (sbilancio rilevante tra entrate e debiti), accertamento delle ragioni per le quali è stato contratto il nuovo debito che ha determinato il sovraindebitamento e documentazione (e quindi verifica) della effettiva destinazione a tale scopo.

SCOPO: verificare se il debito che crea lo sbilanciamento sia stato contratto per finalità voluttuarie o non essenziali ovvero per far fronte a spese di prima necessità e/o urgenti (il tutto rileva al fine di verificare se il sovraindebitato sia in colpa e, soprattutto, se si tratti di colpa grave).

Ai fini delle verifiche di cui ai punti precedenti il debitore dovrà mettere a disposizione del gestore (e quindi del giudice: tali documenti dovranno essere allegati al ricorso e/o alla relazione del gestore): a) documentazione comprovante i redditi propri e del nucleo familiare relativi all'intero periodo di verifica; b) documentazione relativa ai contratti di finanziamento, mutuo etc. stipulati o da cui origina il debito; c) documentazione idonea a comprovare la destinazione delle somme ottenute a finanziamento; d) documentazione idonea a comprovare le particolari ragioni meritevoli di tutela o di prima necessità che hanno reso necessaria la contrazione del debito.

B.2.) Sulla verifica del merito creditizio (all'art 9, c. 3-bis lett. e), e art. 12-bis, c. 3-bis legge 3/12)

Il gestore della crisi verifica in modo approfondito se il soggetto finanziatore abbia adeguatamente valutato il merito creditizio del sovraindebitato al momento della concessione del finanziamento, in applicazione del criterio di cui all'art 9, c. 3bis lett. e), e, segnatamente, se *“il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”*. Ai fini di tale verifica, potrà essere utilizzato anche lo strumento di calcolo e verifica elaborato dall'Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili, reperibile sul sito dell'Ordine di Verona al seguente indirizzo : <https://www.odcec.verona.it/index.php/o-c-c-da-sovraindebitamento.html>. Il gestore, in tale analisi, dovrà verificare anche quali dichiarazioni sulla propria condizione finanziaria abbia reso (su moduli, formulari e simili) il debitore al finanziatore al momento della richiesta di finanziamento; in caso di contrasto tra quanto dichiarato e la situazione effettiva in quel momento, il gestore dovrà verificare se i dati riferiti dal debitore fossero o meno autonomamente verificabili dal soggetto finanziatore in via autonoma; in ogni caso il gestore dovrà all'esito esprimere la propria motivata valutazione circa il fatto se il finanziatore abbia correttamente valutato il merito creditizio alla luce delle circostanze conosciute o conoscibili con l'ordinaria diligenza.

SCOPO: tutto ciò rileva per verificare se il soggetto finanziatore possa presentare opposizione o reclamo avverso il piano e il decreto di omologa o far valere cause

B.3.) Sulle modalità per favorire la esecuzione del piano e comprovare la serietà della proposta

Nel caso in cui la provvista del piano sia costituita anche da redditi futuri (pensioni, stipendi e simili), il gestore nominato segnalerà al debitore l'opportunità che nel ricorso egli presti espressamente il consenso a che con il decreto di omologa sia ordinato al datore di lavoro o ente previdenziale di versare su apposito conto corrente vincolato all'ordine del giudice la quota di stipendio mensile destinata ai creditori. Il tutto con impegno del debitore, una volta omologato il piano ed aperto il conto, a disporre su tale conto bonifici automatici mensili a favore dei singoli creditori per importo corrispondente alla quota mensile a ciascuno di essi spettante in base alla proposta (richiedendo al giudice l'autorizzazione a disporre i bonifici automatici, presentando l'elenco dei creditori a favore dei quali saranno disposti con indicazione della quota di spettanza di ognuno di essi). Nel caso in cui il piano preveda ai sensi dell'art 7/1 la nomina di un gestore ovvero ai sensi dell'art 13/1 la nomina di un liquidatore incaricati della liquidazione, saranno questi ultimi a poter operare sul conto corrente e ad effettuare i pagamenti mensili.

SCOPO: garantire la effettiva esecuzione del piano e la serietà della proposta e, più in generale, assicurare i creditori e prevenire eventuali osservazioni ed opposizioni.

B.4.) Sulla moratoria oltre l'anno e sulle modalità per acquisire il consenso dei creditori alla dilazione

Nel caso in cui nel piano sia previsto il pagamento di creditori privilegiati (per l'intero credito o per la parte non degradata al chirografo ex art. 7/1) oltre l'anno di moratoria (e ovviamente senza previsione di vendita del bene su cui insiste il privilegio), nel ricorso e nella attestazione dovranno essere indicati i seguenti valori: a) importo del credito in linea capitale, maggiorato degli interessi sino alla scadenza dell'anno di moratoria, da calcolarsi ex art 2749, 2788 o 2855 cc (a seconda del tipo di privilegio); b) indicazione della rateizzazione proposta nel piano, con indicazione del numero di rate indicando per ciascuna di esse l'importo capitale e la misura dell'interesse riconosciuto c) indicazione dell'importo complessivo che sarà riconosciuto al creditore privilegiato al termine della rateizzazione (quota totale capitale e quota totale interessi).

SCOPO: far comprendere esattamente al creditore privilegiato dilazionato oltre l'anno quale sarà il trattamento – sotto il profilo economico complessivo ed anche temporale – ad esso riservato. Ciò anche al fine di impedire opposizioni nel caso in cui il trattamento economico complessivo garantito risulti essere maggiormente favorevole rispetto a quello garantito in caso di pagamento entro l'anno (e, al contempo, indurre il debitore a fare una proposta economicamente conveniente, al fine di prevenire opposizioni). Utile ovviamente anche al giudice per avere i dati economici necessari per effettuare il giudizio di *cram down* ex art. 12bis/4 legge 3/12 in caso di opposizione all'omologa.

Sempre nel caso di previsione di pagamento di privilegiati oltre l'anno, previsione della seguente modalità per acquisire il consenso del creditore privilegiato (in attuazione di quanto indicato dalla Cassazione): nel provvedimento di ammissione il giudice specificherà espressamente che i creditori privilegiati dilazionati ai quali il piano e la proposta vengono comunicati, nel caso in cui intendano opporsi alla dilazione del pagamento del loro credito oltre l'anno, dovranno necessariamente manifestare la loro contrarietà formulando

osservazioni rispetto al piano da inviare al gestore della crisi. Il tutto con la precisazione che, in caso di assenza di osservazioni, si intenderà che gli stessi abbiano acconsentito alla dilazione ed anche al pagamento delle rate secondo le tempistiche del piano (quindi anche in deroga al pagamento secondo l'ordine delle prelazioni, ad esempio qualora sia previsto il pagamento di rate a favore dei chirografari prima o contemporaneamente a quelle previste per i privilegiati dilazionati).

SCOPO: determinare le modalità di acquisizione del consenso dei privilegiati alla dilazione oltre l'anno, stante la mancanza del voto.

B.5.) Cessione del quinto (art. 8, comma 1bis)

Nel caso in cui il piano del consumatore preveda anche la falcidia e ristrutturazione di debiti derivanti da finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione, nel decreto di omologa il giudice prevederà espressamente che il decreto sia comunicato, a cura del gestore della crisi, al creditore nonché al datore di lavoro o all'ente previdenziale, avvertendoli che, a seguito dell'apertura della procedura, la cessione è divenuta inopponibile ai creditori e che il terzo debitore del debitore dovrà considerare cessato l'obbligo di versamento del quinto, così come già comunicato.

SCOPO: chiarire la portata del disposto di cui all'art. 8, c. 1bis-

B.6.) Procedura esecutiva già pendente e rapporti con il GE (art. 12 bis, commi 2 e 3)

Nel caso sia pendente una procedura esecutiva il Giudice disporrà che, a cura della cancelleria, siano comunicati al GE i seguenti provvedimenti:

- 1) copia del decreto con cui, in sede di ammissione del debitore alla procedura e di fissazione dell'udienza di omologa, il giudice abbia disposto la sospensione di cui all'art. 12bis, c. 2;
- 2) copia del provvedimento ex art. 12bis, c. 3 ultima parte, con il quale è rigettata la richiesta di omologa ed è revocato il provvedimento di sospensione di cui al punto precedente;
- 3) copia del decreto di omologa del piano.

SCOPO: disporre adeguata informativa al GE circa i provvedimenti che possono incidere sulla procedura esecutiva dinanzi a lui pendente.

C. ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA REDAZIONE E AL DEPOSITO DELLA DOMANDA

C.1.) Nella predisposizione della domanda al tribunale, nella procedura di piano (così come in quella di accordo e di liquidazione del patrimonio), vanno osservate le seguenti avvertenze: i) la domanda deve contenere, nella parte conclusiva, l'elencazione degli allegati, con numerazione corrispondente a quella nel testo della domanda; ii) gli allegati costituiscono documenti separati e numerati progressivamente; iii) in particolare, sia l'attestazione che il piano costituiscono documenti separati tra di loro nonché rispetto al ricorso; iv) il ricorso non deve limitarsi a rimandare al piano e all'attestazione, ma deve illustrare il contenuto della proposta avanzata ai creditori, attraverso quali modi e tempi si intendono acquisire i mezzi per darvi esecuzione, quali siano le eventuali garanzie che accompagnano la proposta stessa, e ogni ulteriore elemento utile ai fini della deliberazione

dell'ammissibilità del ricorso e della domanda; v) nell'esecuzione dei depositi telematici, si specifichi l'oggetto o il contenuto del documento (ad es.: fattura n. ...; contratto datato ...).

C.2.) Tutti i depositi devono essere effettuati in via telematica mediante PCT o, se con modalità analogica (i.e. cartacea), presso la Cancelleria Fallimentare e non alla PEC del Tribunale.

C. 3) si rammenta che, ai sensi dell'art. 13, c. 1, il liquidatore può essere nominato dal Giudice solo laddove per la soddisfazione dei creditori siano utilizzati beni sottoposti a pignoramento nonché nell'ipotesi in cui nel piano ne sia prevista la nomina per la liquidazione di tutta o parte di beni;

C.4.) Se il piano prevede che per la soddisfazione dei creditori saranno utilizzati beni sottoposti a pignoramento, nella domanda s'indichi che dovrà nominarsi un liquidatore su proposta dell'OCC, riservando al tribunale se nominare a tal fine lo stesso gestore della crisi ovvero altra persona. Analoga indicazione dovrà essere contenuta nel caso in cui il piano preveda la vendita, anche di beni non sottoposti a pignoramento tramite liquidatore. Per tutte le vendite sarà necessaria la pubblicità sul PVP, con l'ausilio del gestore nel caso in cui la vendita sia curata direttamente dal debitore.

SCOPO: assicurare una lettura più agevole e diretta dell'atto introduttivo, anche rendendo da subito evidente le eventuali particolari modalità di liquidazione.

D. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI AL DEPOSITO DELLA DOMANDA

D.1.) Il gestore, entro tre giorni dalla presentazione della domanda in tribunale, ne inoltra copia agli uffici fiscali, previdenziali, della riscossione, anche degli enti locali coinvolti, ai sensi dell'art. 9, comma 1, L. 3/2012.

D.2.) Allorquando sia stato pronunciato il decreto iniziale, di fissazione dell'udienza, il gestore invia quanto prima possibile (e comunque nel rispetto del termine fissato dall'art. 12 bis, comma 1) le comunicazioni ai creditori; la medesima comunicazione, pur in assenza di espressa previsione, va inviata anche ai titolari di diritti reali o personali su cose in possesso del debitore. Se i destinatari ne dispongono, le comunicazioni siano inviate a mezzo PEC, all'indirizzo risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (di cui all' art 6-bis del DL 179/12 convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221); diversamente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o telefax o telegramma; se a mezzo telefax, dovrà essere chiesta conferma della ricezione; se l'inoltro della comunicazione non è compiuto a mezzo PEC, è bene invitare il destinatario ad indicare, possibilmente, ma senza prevedere conseguenze negative, un indirizzo PEC per le successive comunicazioni.

D.3.) La pubblicità del decreto di apertura del procedimento non è obbligatoria. Ricorrendone i presupposti di opportunità, il tribunale può disporre che il gestore dia comunicazione, a mezzo PEC, dell'apertura del procedimento a singoli creditori cui appaia opportuno dare avviso dell'avvio della procedura (ad esempio, creditori che abbiano notificato atti di precetto, etc.).

SCOPO: trattasi di una serie di prassi applicative di disposizioni di legge. L'invito a comunicare tramite PEC è finalizzato ad un più sicuro scambio tra OCC e creditori.

E. ADEMPIMENTI IN CORSO DI PROCEDIMENTO FINO ALL'OMOLOGAZIONE

E.1.) Il gestore raccolga le eventuali contestazioni che gli pervengano dai creditori prima dell'udienza e le presenti all'udienza, corredate dalle sue deduzioni al riguardo. Sia che le contestazioni attengano all'ammontare dei crediti, sia che riguardino atti di frode, sia che attengano ad altre questioni rilevanti ai fini dell'omologazione, il gestore deduca in proposito se ritiene che debbano accogliersi o meno.

E.2.) Ove, nel corso del procedimento, intervenga la revoca del decreto di apertura della procedura di cui sia stata disposta la pubblicità, il gestore curi che sia cancellata ogni forma di pubblicità del decreto iniziale anche mediante trascrizione del provvedimento d'improcedibilità.

SCOPO: le contestazioni dei creditori e dei terzi assumono particolare rilievo nella dinamica procedimentale e per la decisione finale, donde la raccomandazione ad una particolare diligenza nella loro raccolta così come nel sottoporre al giudice e alle parti la posizione dell'OCC. La prescrizione circa la cancellazione della pubblicità assume particolare rilievo per le eventuali iniziative giudiziarie dei creditori.

F. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'OMOLOGAZIONE

F.1.) Il gestore dà comunicazione, nelle stesse forme indicate dal § D.2., ai creditori e agli altri interessati del provvedimento di homologazione, allegandone copia.

F.2.) Il gestore cura la pubblicità del provvedimento di homologazione, a norma dell'art. 12-*bis*, comma 3, secondo periodo; per gli adempimenti si rimanda a quanto previsto per la pubblicità del provvedimento iniziale (vedi § D.3.).

F.3.) Nel dar corso agli atti di liquidazione vanno ottemperate le previsioni del piano e le prescrizioni disposte dal tribunale in sede di homologazione. In generale, gli atti di liquidazione – anche se curati direttamente dal debitore sotto la sorveglianza del gestore – debbono svolgersi con procedure competitive, preceduti dalle stime e dalla pubblicità sul PVP nonché dalle ulteriori modalità di pubblicità previste nel piano e nell'omologazione. Ai preliminari sottoscritti prima del deposito della domanda sarà data esecuzione senza previo esperimento di procedura competitiva e pubblicità sul PVP. In tale ipotesi, tuttavia, al ricorso dovrà essere allegata perizia asseverata di stima del bene promesso in vendita e il gestore dovrà attestare - eseguite autonome verifiche di riscontro – se il prezzo pattuito nel preliminare sia congruo.

F.4.) L'OCC, per il tramite del gestore da lui nominato, esercita una vigilanza generale sull'esecuzione e sulla attività di liquidazione, anche se demandata a terzi (gestore ex art. 7/1; liquidatore ex art. 13/1); il gestore risolve le eventuali difficoltà che insorgono; comunica ai creditori ogni eventuale irregolarità; se sorgono controversie che involgono diritti soggettivi ovvero sono proposte istanze di sostituzione del liquidatore nominato, sulle stesse deciderà il giudice investito della procedura (art. 13, comma 2, secondo periodo). In tale ipotesi il gestore informerà prontamente il giudice, depositando una relazione riassuntiva della questione, con allegati tutti i documenti rilevanti.

F.5.) Nel decreto di omologa il Giudice disporrà che il gestore della crisi, con periodicità semestrale, relazioni il tribunale circa l'andamento della fase esecutiva, specificando le operazioni ancora da compiere o ultimare. La relazione è formata secondo il modello della relazione ex art. 33, comma quinti, l.fall., escluse le informazioni circa la condotta del debitore, se non inerenti alle attività liquidatorie. La relazione unitamente ai suoi allegati, una volta vistata dal Giudice, sarà inoltrata dal gestore ai creditori, al debitore e all'OCC.

F.6.) Il giudice, sentito il liquidatore (se nominato), verificata la conformità dell'atto al piano, autorizza lo svincolo e la cancellazione delle trascrizioni, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione e di ogni altro vincolo; a tal fine il gestore della crisi – ovvero il liquidatore se nominato - predispone l'istanza e il provvedimento da assumere, allegando la prova dei pagamenti effettuati; il giudice, a norma dell'art. 13, comma 3, verificata la conformità della vendita al piano e l'esecuzione del pagamento, dispone le cancellazioni dei pignoramenti e degli altri vincoli (provvedimenti iniziali e di omologazione); non specificando la legge su chi incomba tale adempimento, il giudice pone di regola l'onere delle cancellazioni a carico dell'aggiudicatario. Nel caso di vendita attuata mediante stipulazione del contratto definitivo, dandosi così esecuzione a contratto preliminare, il giudice non potrà ordinare la cancellazione di eventuali formalità pregiudizievoli.

F.7.) Ricorrendo "gravi e giustificati motivi", il giudice può ordinare la sospensione dell'esecuzione o di singoli atti (art. 13, comma 3, ultimo periodo). La sospensione può essere disposta, in particolare, in presenza di atti di disposizione difformi dal piano o per i quali non siano state rispettate le forme di pubblicità previste; contrariamente a quella che è la regola nella liquidazione fallimentare, la legge non prevede che, per il compimento di atti di liquidazione, sia richiesta la previa autorizzazione del giudice, che verifichi la corrispondenza dell'atto al programma. Il gestore o il liquidatore (se nominato) darà comunque comunicazione dell'atto di liquidazione al giudice, onde consentirgli di esercitare il suddetto potere di vigilanza sulla esecuzione, riproducendo nella nota di deposito la parte del programma di liquidazione che si riferisce all'atto che s'intende compiere.

F.8) Se l'esecuzione del piano diviene impossibile per fatto non imputabile al debitore, questi, con l'ausilio dell'OCC, può modificare la proposta ai sensi dell'art. 13, c. 4ter. La proposta modificata dovrà essere nuovamente sottoposta al vaglio di ammissibilità e alla finale omologazione del Giudice, secondo quanto previsto dall'art. 12bis. Valgono quindi le indicazioni di cui ai precedenti punti D.2, E.1, F.1 e F.2.

La norma di cui all'art. 13, 4ter presenta problemi di coordinamento con quella di cui all'art. art. 14bis, comma 2, lett. b), dato che in questa si prevede che ciascun creditore può chiedere al tribunale di dichiarare cessati gli effetti dell'omologazione del piano anche nel caso in cui l'esecuzione dello stesso divenga impossibile "per ragioni non imputabili al debitore"; il conflitto deve risolversi riconoscendo al debitore la facoltà di modificare la proposta e, solo in difetto di tale istanza, ammettendo l'iniziativa dei creditori di declaratoria di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano.

F.9.) Durante la fase esecutiva, il gestore controlla la regolarità dei pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie; nel caso di mancato integrale pagamento, entro novanta giorni dalla scadenza, di uno di tali crediti, il gestore segnala l'omissione al tribunale, che provvede d'ufficio per la dichiarazione di cessazione degli effetti dell'accordo. Egualmente, il gestore segnala al giudice l'eventuale compimento, durante la procedura, di atti di frode.

Il giudice provvede sulla segnalazione fissando udienza alla quale il debitore ha facoltà di presenziare e svolgere, per iscritto od oralmente, le proprie difese.

F.10.) Le somme dovute ai creditori resisi irreperibili saranno depositate dal liquidatore (se nominato) o dal gestore, su autorizzazione del Giudice, su libretto o conto corrente bancario o postale. Il deposito equivarrà a pagamento del debitore a favore del creditore. Al momento dell'apertura del rapporto il liquidatore consegnerà all'istituto finanziario copia del provvedimento del Giudice che dispone il deposito. Decorsi cinque anni senza che il creditore irreperibile avente diritto abbia richiesto il versamento a suo favore (con istanza da presentare al Giudice, il quale autorizzerà l'istituto ad effettuare il versamento) le somme non richieste saranno versate dall'istituto al fondo unico giustizia, ai sensi di legge.

SCOPO: trattasi di una serie di prassi applicative che si basano – esplicitamente o implicitamente – su una serie di disposizioni di legge. In particolare: F.1. e F.2. mirano ad assicurare le prescritte comunicazioni e pubblicità del provvedimento conclusivo. F.3. prescrive modalità relativamente alle vendite e disciplina anche l'ipotesi del contratto preliminare anteriore alla domanda, individuando le verifiche da effettuare al fine di appurare che non si tratti di atto in frode ai creditori; F.4. raccomanda all'OCC una vigilanza generale sugli atti di liquidazione. F.5. prevede e disciplina un adempimento non previsto normativamente, quanto meno in via diretta, ma opportuno per consentire sia al tribunale sia all'OCC un controllo non occasionale sugli sviluppi della procedura, al fine di contrastare negligenze o ritardi. F.6. prevede prassi applicative circa svincoli e cancellazioni di formalità, regolando gli oneri di predisposizione dei provvedimenti e delle spese. F.7. fornisce indicazioni circa i presupposti della sospensione dell'esecuzione o di suoi singoli atti. F.8. tratta della questione (e dell'*agendum*) nel caso in cui il piano debba essere modificato dopo l'omologa, cercando di dirimere anche l'apparente conflitto tra l'art. 13, comma 4-ter e l'art. 14bis, comma 2, lett. b. F.9. si occupa degli adempimenti richiesti in ordine alla regolarità dei pagamenti alle pubbliche amministrazioni e agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie. F.10. risponde all'esigenza di liberare il debitore dall'obbligo di adempiere i debiti nei confronti dei creditori irreperibili e, al contempo, regola la destinazione delle somme non rimesse in un tempo ragionevole, secondo il modello legalmente adottato per ipotesi simili.

G. ADEMPIMENTI FINALI

G.1.) Una volta completati tutti gli atti di liquidazione ed eseguiti i pagamenti previsti nella proposta, il gestore della crisi ne dà comunicazione al giudice della procedura, il quale provvede ad emettere il c.d. decreto di chiusura, in cui viene dato atto essere stati assolti gli obblighi derivanti dalla proposta omologata.

G.2.) Alla completa esecuzione degli obblighi derivanti dalla procedura di piano, il gestore procede alla distruzione dei documenti acquisiti, in virtù di autorizzazione presidenziale, dalle banche dati, conformemente a quanto disposto dall'art. 15, comma 10. Il gestore dà comunicazione al titolare dei dati della distruzione di detti documenti entro dieci giorni, a mezzo PEC o lettera raccomandata. Non devono distruggersi gli ulteriori documenti acquisiti, né gli atti e copie di atti e documenti della procedura, che possono e debbono conservarsi secondo le regole ordinarie.

G.3) il gestore cura la cancellazione di ogni forma di pubblicità eseguita ai sensi dell'art. 12, c. 3 della L. 3/2012.

G4) il c.d. decreto di chiusura sarà comunicato, a cura del liquidatore (se nominato) o del

gestore, alla Centrale rischi della Banca d'Italia (CR) e ai sistemi di informazioni creditizie (SIC) privati (CRIF, Eurisc, Experian, CTC, Assilea, CERVED etc.) ai quali il sovraindebitato era stato segnalato come cattivo pagatore, affinché siano informati dell'estinzione del debito che aveva giustificato la segnalazione da parte delle banche e degli altri intermediari finanziari.

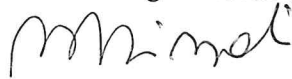
SCOPO: G.1. e G.2. sono finalizzati, per una questione di regolarità nello svolgimento della procedura, a disciplinare il momento conclusivo (dal punto di vista squisitamente procedimentale/amministrativo) della procedura, mediante il c.d. decreto di chiusura (assunto, per prassi, anche nelle procedure di concordato preventivo in diversi tribunali); nonché (G.2.) a ricordare l'obbligo di distruzione dei dati acquisiti ex art. 15, comma 10, l. 3/2012, e, al contempo, di conservazione degli altri dati e documenti, diversamente acquisiti. G.3 è finalizzato a disciplinare la cancellazione della pubblicità effettuata nel corso del procedimento. G.4. risponde ad un'esigenza avvertita dai debitori d'informare le autorità indicate dell'intervenuta composizione della crisi, affinché queste assumano i provvedimenti conseguenti, di cancellazione dei sovraindebitati dagli elenchi dei cc.dd. cattivi pagatori.

Verona, 16 MAG. 2022

Presidente Vicario del Tribunale di Verona
Dott. Ernesto D'Amico



Presidente del Consiglio Dell'Ordine degli Avvocati di Verona
Avv.ta Barbara Bissoli



Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona

Dott.ssa Eleonora Terragni



Valore Prassi
Avv.ta Stefania Migliori

